

Codice penale

Modifica del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006¹,
decreta:

I

Il Codice penale² è modificato come segue:

Art. 161 n. 3–5

3. Abrogato

4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.

5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ FF 2007 407

² RS 311.0

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.³

² La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2008.⁴

7 ottobre 2008

Cancelleria federale

³ FF **2008** 2013

⁴ Il D sull'entrata in vigore è stato oggetto di una Dec. presidenziale del 29 set. 2008.